

# **Comune di Abbiategrasso**

## **Provincia di Milano**



SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO  
Servizio Fiscalità Locale

### **Regolamento per l'istituzione e la disciplina della tariffa corrispettiva sui rifiuti ex art. 1 comma 668 legge 147/13**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 in data 28/07/2014

Modificato con deliberazione di CC. n. 67 in data 21/07/2015

Modificato con deliberazione di C.C. n. 15 in data 26/02/2018

Modificato con deliberazione di C.C. n. 79 in data 28/09/2020

Integrato con deliberazione di C.C. n. 106 del 30/11/2020

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 104 del 18/11/2021

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 26/04/2023

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 17/06/2024

## INDICE

<i>Articolo</i>		<i>Pag.</i>
<i>Art. 1 -</i>	<i>Oggetto del regolamento</i>	<i>4</i>
<i>Art. 2 -</i>	<i>Istituzione della tariffa</i>	<i>4</i>
<i>Art. 3 -</i>	<i>Tariffa puntuale</i>	<i>5</i>
<i>Art. 4 -</i>	<i>Presupposto</i>	<i>5</i>
<i>Art. 5 -</i>	<i>Utenze non stabilmente attive</i>	<i>6</i>
<i>Art. 6 -</i>	<i>Oggetto della tariffa</i>	<i>7</i>
<i>Art. 7 -</i>	<i>Soggetti passivi</i>	<i>7</i>
<i>Art. 8 -</i>	<i>Locali e aree scoperte soggette a tariffa</i>	<i>8</i>
<i>Art. 9 -</i>	<i>Locali e aree scoperte non soggette a tariffa</i>	<i>9</i>
<i>Art. 10</i>	<i>Determinazione superficie tassabile</i>	<i>10</i>
<i>Art. 10-bis</i>	<i>Classificazione dei Rifiuti</i>	<i>11</i>
<i>Art. 11 -</i>	<i>Produzione di rifiuti speciali e riduzioni di superfici</i>	<i>11</i>
<i>Art. 12 -</i>	<i>Agevolazioni per avvio a riciclo dei rifiuti urbani</i>	<i>13</i>
<i>Art. 12 bis</i>	<i>Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico</i>	<i>14</i>
<i>Art. 13 -</i>	<i>Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti</i>	<i>15</i>
<i>Art. 14 -</i>	<i>Piano finanziario</i>	<i>15</i>
<i>Art. 15 -</i>	<i>Articolazione delle tariffe</i>	<i>16</i>
<i>Art. 16</i>	<i>Componenti dei costi</i>	<i>16</i>
<i>Art. 17 -</i>	<i>Tariffa per le utenze domestiche</i>	<i>17</i>
<i>Art. 18 -</i>	<i>Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche</i>	<i>18</i>
<i>Art. 19 -</i>	<i>Tariffa per le utenze non domestiche</i>	<i>19</i>
<i>Art. 20 -</i>	<i>Classificazione delle utenze non domestiche</i>	<i>19</i>
<i>Art. 21 -</i>	<i>Decorrenza della obbligazione</i>	<i>20</i>
<i>Art. 22 -</i>	<i>Mancato svolgimento del servizio</i>	<i>20</i>
<i>Art. 23 -</i>	<i>Zona non servita</i>	<i>20</i>
<i>Art. 24 -</i>	<i>Riduzione per le utenze non domestiche</i>	<i>21</i>
<i>Art. 25 -</i>	<i>Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche</i>	<i>21</i>
<i>Art. 25 - bis</i>	<i>Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche</i>	<i>22</i>
<i>Art. 26 -</i>	<i>Riduzione per le utenze non domestiche non stabilmente attive</i>	<i>22</i>
<i>Art. 26 bis</i>	<i>Riduzioni a favore di utenze non domestiche che realizzano la devoluzione delle eccedenze alimentari</i>	<i>22</i>
<i>Art. 27 -</i>	<i>Altre agevolazioni</i>	<i>23</i>
<i>Art. 28 -</i>	<i>Cumulo di riduzioni</i>	<i>23</i>
<i>Art. 29 -</i>	<i>Finanziamento delle riduzioni e agevolazioni</i>	<i>23</i>
<i>Art. 30 -</i>	<i>Tariffa giornaliera</i>	<i>23</i>
<i>Art. 31 -</i>	<i>Riscossione</i>	<i>24</i>
<i>Art. 31 bis</i>	<i>Dilazioni di Pagamento</i>	<i>25</i>
<i>Art. 32 -</i>	<i>Dichiarazione</i>	<i>25</i>

<i>Art. 33 -</i>	<i>Rimborsi</i>	<b>27</b>
<i>Art. 34 -</i>	<i>Funzionario responsabile</i>	<b>27</b>
<i>Art. 35 -</i>	<i>Verifiche e accertamenti</i>	<b>27</b>
<i>Art. 36 -</i>	<i>Tasse, imposte e addizionali</i>	<b>28</b>
<i>Art. 37 -</i>	<i>Interessi di mora e spese di riscossione coattiva</i>	<b>28</b>
<i>Art. 38 -</i>	<i>Importi minimi</i>	<b>29</b>
<i>Art. 39 -</i>	<i>Trattamento dati personali</i>	<b>29</b>
<i>Art. 40 -</i>	<i>Norme di rinvio</i>	<b>29</b>
<i>Art 41</i>	<i>Entrata in vigore e norme finali</i>	<b>29</b>
<i>Allegato 1</i>	<i>Tabella Categorie di Attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti</i>	<b>30</b>

## ART. 1 <sup>(1)</sup>

### OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, redatto ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446, disciplina l'adozione, l'applicazione e la riscossione della tariffa rifiuti di natura corrispettiva, prevista dall'art. 1 comma 668 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147. La disciplina concerne in particolare, le condizioni, modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazione nonché le connesse misure in caso di inadempienza, con l'obiettivo di assicurare la gestione dei rifiuti urbani secondo principi di equità, economicità, funzionalità e trasparenza.

2. Il servizio di gestione dei rifiuti è svolto dalla Città di Abbiategrasso, su tutto il territorio comunale, nel rispetto della normativa contenuta nel Decreto Legislativo n° 152 del 3 aprile 2006 e successive modificazioni e integrazioni, dei Regolamenti, delle disposizioni comunali in materia e del contratto di servizio, mediante metodi che consentono una gestione integrata, intesa come il complesso delle attività volte a ottimizzare il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti. Il comune provvede a tale gestione per il tramite del Soggetto Gestore.

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti, ed in particolare i provvedimenti di ARERA in materia di regolazione dei rifiuti urbani adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 527, Legge 27 dicembre 2017, n. 205.

(1) comma Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 26/04/2023

## ART. 2 <sup>(1)</sup>

### ISTITUZIONE DELLA TARIFFA

1. Per la copertura integrale dei costi del servizio relativo alla gestione dei rifiuti urbani è istituita sul territorio comunale la tariffa rifiuti di natura corrispettiva di cui all'art. 1 comma 668 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147. Il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani è interamente coperto dal gettito della tariffa, compresi la raccolta, lo smaltimento dei rifiuti di qualsiasi natura e provenienza giacenti su strade e aree pubbliche, la raccolta ed il trasporto dei rifiuti ingombranti e il servizio di pulizia e spazzamento del suolo pubblico.

2. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali ai cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

3. A decorrere dall'anno 2016 nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.

4. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con la tariffa. Per esse continuano ad applicarsi le norme di cui all'art. 33 bis del DL 248/07, convertito in legge 31/08.

5. Le prestazioni a cui fare riferimento per il calcolo del costo da coprire tramite la tariffa sono quelle individuate nella convenzione stipulata annualmente tra il Comune e il Soggetto Gestore.

6. Agli effetti del presente regolamento s'intendono:

- i. per tariffa, il corrispettivo dovuto per i servizi di cui ai commi precedenti;
- ii. per ente gestore, il soggetto che provvede allo svolgimento delle attività inerenti alla gestione dei rifiuti ed all'applicazione e riscossione della presente tariffa, secondo l'apposito contratto di servizio stipulato tra il Comune ed il gestore;
- iii. per rifiuti, tutti i rifiuti urbani e i rifiuti speciali prodotti dalle utenze non domestiche secondo quanto previsto dal regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani; la definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dal D.Lgs. 152/06.

7. La tariffa è determinata sulla base del metodo a quantità come integrato dal presente Regolamento, suddivisa in quota fissa e quota variabile ed articolata in utenze domestiche e non domestiche.

8. La TARIFFA CORRISPETTIVA è approvata annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano

finanziario di cui al successivo art. 14. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, la tariffa anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, ha effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

9. La ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, in modo da agevolare l'utenza domestica.

10. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti indifferenziati conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

11. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.

504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'imponibile della tariffa.

12. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, nel rispetto della Convenzione Comune/Gestore.

13. Il soggetto gestore si riserva la facoltà di introdurre servizi a pagamento, legati alla gestione del rifiuto, a domanda individuale.

14. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, la tariffa può essere modificata, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

(1) Articolo modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 104 del 18/11/2021

### **ART. 3**

#### **TARIFFA PUNTUALE**

1. Il sistema di rilevazione della produzione dei rifiuti, metodo volumetrico indiretto, introdotto dal Comune, consente di applicare la tariffa puntuale secondo quanto previsto dal DPR 158/99.

2. Il servizio è organizzato in modo da realizzare la differenziazione dei rifiuti e consentire la misurazione della frazione rifiuti indifferenziati, che potrà essere determinata con metodo a transponder su contenitori rigidi e/o sacchi. L'identificazione del conferimento dei rifiuti urbani, frazione rifiuti indifferenziati "Resto", avviene mediante l'utilizzo di RFID tag, applicati ai contenitori.

3. Con l'applicazione del sistema, avviene l'associazione del codice RFID tag all'utente, attribuendo inoltre il volume del contenitore utilizzato. Mediante un lettore RFID, viene rilevato il conferimento del rifiuto.

4. Le fasi successive alla lettura, che portano alla fatturazione all'utente dei rifiuti conferiti, sono automatizzate e non richiedono alcun intervento manuale. La quantità prodotta da ogni singola utenza sarà calcolata determinando il peso specifico medio per periodo di fatturazione. Possono essere utilizzati contenitori condominiali e per questo la quantità totale sarà distribuita su tutti gli utenti condominiali in relazione al numero di componenti il nucleo familiare.

5. Nei casi di elevati quantitativi di rifiuti indifferenziati prodotti è previsto, per le utenze che presentino esplicita richiesta, l'uso di speciali contenitori.

### **ART. 4**

#### **PRESUPPOSTO**

1. La tariffa è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga qualsiasi titolo locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico, a qualsiasi uso adibiti esistenti nel territorio comunale, che producano rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare e tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.

2. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi su almeno tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale. <sup>(1)</sup>

3. Nel calcolo delle superfici non sono considerate le superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata alla tassa per l'intero anno solare. <sup>(1)</sup>

4. La superficie tassabile è quella calpestabile. La superficie calpestabile dei fabbricati viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato. <sup>(1)</sup>

5. La tariffa è commisurata all'intero anno solare ed è dovuta limitatamente al periodo dell'anno nel quale si verificano le condizioni di cui al comma 1.

6. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti a tariffazione, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere, le scuole, gli ospedali, le case di riposo e ospizi, circoli e associazioni culturali- politiche, ecc.

(1) Comma inserito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 104 del 18/11/2021

## ART. 5

### UTENZE NON STABILMENTE ATTIVE

1. Per "utenze non stabilmente attive", previste dall'art. 7, comma 3 del DPR 158/99, si intendono:

- utenze domestiche: le abitazioni tenute a disposizione e gli alloggi utilizzati per periodi inferiori a sei mesi.
- utenze non domestiche: i locali e le aree scoperte, pubbliche e private, adibite ad attività stagionale occupate o condotte in via non continuativa per un periodo inferiore a 183 giorni risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività (ad esempio ambulanti in presenza di mercati o manifestazioni di vario genere).

2. Per le utenze domestiche si applica la riduzione come previsto al successivo art. 24, comma 1, del presente regolamento;

3. Per le utenze non domestiche si applica il metodo di cui all'art. 19, del presente regolamento, per il periodo di occupazione o conduzione risultante dall'atto autorizzatorio o se, superiore, a quello di effettiva occupazione o conduzione.

4. Per le occupazioni o conduzioni di aree e locali comunali in presenza di eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali, in considerazione della specialità che presentano ai fini della determinazione della tariffa, risultando la quantità dei rifiuti prodotti variabile in ragione del numero dei partecipanti, lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti viene effettuato sulla base di specifici contratti tra il promotore delle manifestazioni e l'Ente Gestore. I relativi costi ericavi saranno ricompresi nel piano finanziario.

5. La tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani non si applica nei seguenti casi :

- a) occupazioni occasionali, di durata non superiore a otto ore, effettuate in occasione di iniziative del tempo libero o per qualsiasi altra manifestazione che non comporti attività di vendita o di somministrazione di cibi e bevande e che siano promosse e gestite da enti che non perseguano fini di lucro;
- b) occupazioni di qualsiasi tipo con durata non superiore ad una ora;
- c) occupazioni occasionali, di durata non superiore a tre ore, effettuate con fiori e piante ornamentali all'esterno di fabbricati uso civile abitazione o di negozi in occasione di festività,

celebrazioni o ricorrenze, sempreché detti spazi non concorrano a delimitare aree in cui viene svolta una qualsivoglia attività commerciale;

- d) occupazioni occasionali per il carico e lo scarico delle merci;
- e) occupazioni di durata non superiore a quattro ore continuative, effettuate per le operazioni di trasloco.

## **Art. 6**

### **OGGETTO DELLA TARIFFA**

1. La tariffa ha per oggetto il servizio relativo allo smaltimento - nelle varie fasi di conferimento, raccolta, cernita, trasporto, trattamento, ammasso, deposito e scarica sul suolo e nel suolo - dei rifiuti di cui al primo comma dell'articolo 1.
2. Il mancato utilizzo del servizio non comporta l'esclusione dal pagamento della tariffa.
3. L'applicazione della tariffa avrà riguardo ai locali e alle aree ubicati nelle zone di cui al successivo articolo 23 commi 1 e 2.
4. La tariffa è dovuta per intero anche se nelle zone suddette è situata soltanto la strada di accesso per le abitazioni coloniche e per gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza.
5. Le abitazioni coloniche a cui il presente regolamento fa riferimento si intendono così come definite ai sensi e per gli effetti dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986 e successive modificazioni ed integrazioni.

## **Art. 7**

### **SOGGETTI PASSIVI**

1. La tariffa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare conviventi con il soggetto passivo, ovvero coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree. Il vincolo di solidarietà ha rilevanza anche in ogni fase del procedimento di riscossione della tariffa.
2. Il titolo della occupazione o detenzione è determinato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dall'uso di abitazione, dalla locazione, dall'affitto, dal comodato e, comunque, dalla conduzione, dalla occupazione o dalla detenzione di fatto dei locali o delle aree soggette alla tariffa.
3. Per i locali di abitazione, affittati ad uso foresteria o con mobilio, soggetto passivo della tariffa, oltre all'affittuario, può essere considerato anche il proprietario dei locali medesimi.
4. Agli effetti del presente regolamento qualsiasi contratto stipulato tra privati e definito per la traslazione della tariffa a soggetti diversi da quelli individuati nei precedenti commi è nullo.
5. La tariffa è dovuta anche per le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di centri commerciali integrati e per le multiproprietà, dal soggetto che gestisce i servizi comuni.
6. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a 180 giorni nel corso dello stesso anno solare, la tariffa è dovuta dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
7. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

È fatto obbligo al soggetto responsabile del pagamento di presentare al Gestore del Servizio, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali in multiproprietà e del centro commerciale integrato.

## ART. 8

### LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI A TARIFFA

1. Si considerano locali tariffabili, agli effetti dell'applicazione della tariffa, tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.
2. Sono così considerati locali tariffabili, in via esemplificativa, i seguenti vani:
  - a) tutti i vani in genere interni all'ingresso delle abitazioni, tanto se principali (camere, sale, cucine, etc.) che accessori (anticamera, ripostigli, corridoi, bagni, gabinetti, etc.) e così pure le dipendenze, anche se separate dal corpo principale dell'edificio - rimesse, autorimesse, serre (purché non pertinenze di fondi rustici), etc.;
  - b) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici;
  - c) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a botteghe e laboratori di artigiani;
  - d) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti all'esercizio di alberghi, locande, ristoranti, trattorie, pensioni, osterie, bar, pizzerie, tavole calde, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi, stalli o posteggi al mercato coperto;
  - e) tutti i vani, principali ed accessori, di uffici commerciali, industriali e simili, di banche, di teatri e cinematografi, di ospedali, di case di cura e simili, di stabilimenti ed opifici industriali, con la esclusione delle superfici di essi ove, per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione, si producono, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali o rifiuti tossici o nocivi;<sup>(1)</sup>
  - f) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a circoli privati, a sale per giochi e da ballo, a discoteche e ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
  - g) tutti i vani principali, secondari ed accessori di ambulatori, di poliambulatori e di studi medici e veterinari, di laboratori di analisi cliniche, di stabilimenti termali, di saloni di bellezza, di saune, di palestre e simili;
  - h) tutti i vani principali, secondari ed accessori di magazzini e depositi, di autorimesse e di autoservizi, di autotrasporti, di agenzie di viaggi, assicurative, finanziarie, ricevitorie e simili;
  - i) tutti i vani (uffici, aule scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, atri, parlatori, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, bagni, gabinetti, etc.) di collegi, istituti di educazione privati, di associazioni tecnico economiche e di collettività in genere;
  - j) tutti i vani, nessuno escluso, di enti pubblici non economici, di musei e biblioteche, di associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva, sindacale, di enti di assistenza, di caserme, stazioni, ecc.;
3. Si considera tariffabile qualsiasi area scoperta ad uso privato, ove possono prodursi rifiuti urbani, ad eccezione delle aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano occupate o detenute in via esclusiva e delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili;<sup>(1)</sup>
4. Sono pertanto considerate aree tariffabili, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
  - a) le aree, pubbliche o private, adibite a campeggio;
  - b) le aree adibite a distributori di carburanti di qualsiasi tipo e natura (i locali o aree scoperte con destinazione d'uso diversa da quella specifica della stazione di servizio, saranno incluse nella categoria di distributore di carburante, in quanto questa si considera attività prevalente);
  - c) le aree, pubbliche o private, adibite a sala da ballo all'aperto, intendendosi per tali tutte le superfici comunque utilizzate per l'esercizio di tali attività (pista da ballo, area bar, servizi, area parcheggio, etc.);
  - d) le aree adibite a banchi di vendita all'aperto, cioè tutti gli spazi all'aperto destinati dalla pubblica amministrazione a mercato permanente a prescindere dalla circostanza che l'attività venga esplicata con continuità oppure a giorni ricorrenti;
  - e) le aree scoperte, pubbliche o private, adibite a posteggi fissi di biciclette, autovetture e

veicoli a trazione animale;

f) le aree scoperte, pubbliche o private, adibite al servizio di pubblici esercizi (bar, caffè, ristoranti, etc.);

g) le aree scoperte, pubbliche o private, destinate ad attività artigianali, commerciali, industriali, di servizi e simili;

h) le aree scoperte, pubbliche o private, utilizzate per l'effettuazione di pubblici spettacoli (cinema, teatri e simili);

i) le aree scoperte utilizzate per attività ricreative (campi da gioco, piscine, zone di ritrovo, etc.) da circoli ed associazioni private, fatta eccezione per le aree scoperte destinate esclusivamente alla attività sportiva il cui accesso e la cui utilizzazione sono riservati, di norma, ai soli praticanti, atteso che sulle stesse non si producono rifiuti solidi urbani.

(1) comma modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 104 del 18/11/2021

## ART. 9

### LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI A TARIFFA

1. Non sono soggetti all'applicazione della tariffa i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

#### Utenze domestiche

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensore e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.) e non arredati;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri.

#### Utenze non domestiche

- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.), non arredati e in relazione ai quali non risultano rilasciati atti assentiti o autorizzativi per l'esercizio di attività;
- locali destinati esclusivamente all'esercizio del culto, con esclusione dei locali e aree annesse, ad uso abitazione o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
- i locali e aree scoperte utilizzati dal comune per uffici e servizi, nonché le scuole di ogni ordine e grado le cui spese di funzionamento sono, per disposizioni di legge, a carico del comune
- locali e aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra, con esclusione in ogni caso, della casa di abitazione del conduttore o coltivatore anche quando nell'area in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso dell'abitazione stessa;
- superfici destinate esclusivamente all'esercizio di attività sportiva, quali campi da gioco o vasche delle piscine, con esclusione delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, bar, ristoranti, spalti, ecc., che restano invece soggette alla tassazione;
- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- aree impraticabili o intercluse da recinzione;

- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
  - aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
  - zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali;
  - aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli, aree tecniche, quali impianti di lavaggio automezzi, presso stazioni di servizio dei carburanti;
- b)** aree scoperte pertinentziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- c)** aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.
2. Ai fini della non applicazione della tariffa sui locali e sulle aree di cui alla lettera a) del precedente comma, gli interessati sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.
3. l'ente gestore ha facoltà di effettuare accertamenti sulla sussistenza delle condizioni che danno diritto all'esenzione in qualsiasi momento.
4. L'esenzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda. Nel momento in cui le condizioni per l'esenzione vengono a cessare, l'interessato deve presentare all'Ente Gestore la denuncia di cui all'art. 32 del presente regolamento e la tariffa decorrerà dal giorno successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l'accesso.

## **ART. 10**

### **DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TARIFFABILE**

1. In sede di prima applicazione della Tariffa Corrispettiva, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione della tariffa si considerano le superficie già dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.
2. Dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 co.647 della legge 27 dicembre 2013, n.147, la superficie assoggettabile a tassazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai soggetti interessati la nuova superficie imponibile mediante strumenti che garantiscono la conoscibilità dell'atto al soggetto passivo, come ad esempio: raccomandate A/R, messi comunali, PEC, ecc.
3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.
4. La superficie calpestabile dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt, delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica.
5. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.
6. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al

successivo articolo 11.

## **ART. 10 bis <sup>(1)</sup>**

### **CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI**

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2. Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
- b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del d.lgs. 152/2006;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5;
- g) I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

3. Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca; i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006;
- b) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
- f) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- g) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
- h) i veicoli fuori uso.

4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.

(1) articolo inserito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 104 del 18/11/2021

## **ART. 11 <sup>(1)</sup>**

### **PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI E RIDUZIONI DI SUPERFICI**

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla tariffa non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti

speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. <sup>(1)</sup>

2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta, con esclusione della riduzione forfettaria dei locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi, servizi, magazzini produttivi di rifiuti urbani compreso quelli relativi ai prodotti finiti \* in cui vengono prodotti rifiuti urbani, le seguenti percentuali di abbattimento forfettario della superficie distinte per tipologia di attività economiche: <sup>(1)</sup>

categoria di attività	% di abbattimento della superficie
ambulatori medici e dentistici, laboratoriradiologici e odontotecnici e laboratori di analisi	45
lavanderie a secco e tintorie non industriali	50
officine meccaniche per riparazione auto, moto e macchine agricole e gommisti	35
Elettrauto	45
Caseificio	20
autocarrozzerie, falegnamerie, verniciatori in generale, galvanotecnici, fonderie, ceramiche esmalterie	35
officine di carpenteria metallica; tornerie; officine metal meccaniche	35
tipografie, stamperie, laboratori per incisioni e vetrerie	50
laboratori fotografici e eliografici	50
produzione allestimenti pubblicitari, insegne luminose	50
lavorazione materie plastiche e vetroresine	50

\* I magazzini produttivi di rifiuti urbani, come quelli relativi ai prodotti finiti, sono assoggettati alla TARI, per l'ovvia considerazione che non sono luoghi di lavorazione industriale, ma aree dove di norma e per costante giurisprudenza si producono prevalentemente rifiuti urbani.

Infatti, l'imponibilità dei magazzini registra un orientamento consolidato della Corte di Cassazione che fa perno proprio sul fatto che si tratta di aree non utilizzate per lavorazioni industriali o artigianali. Da ultimo, si veda **Cass 24 marzo 2021, n. 8336**: «inoltre, in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, un'area che non sia destinata a lavorazioni artigianali e, dunque, alla produzione di rifiuti speciali, ma sia usata come magazzino dei rifiuti prodotti in altri locali dell'unico complesso aziendale, va compresa nel calcolo della superficie tassabile, ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, atteso che i residui prodotti in un deposito o magazzino non possono essere considerati residui di un ciclo di lavorazione (cfr. **Cass. n. 26725/2016**)» <sup>(2)</sup>

3. I criteri di cui ai commi precedenti sono applicati solo ai soggetti passivi che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali nella dichiarazione ed a fornire idonea documentazione comprovante la produzione continuativa e prevalente dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie dei formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). In caso di mancata indicazione nella denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, la riduzione della superficie di cui al comma 2 non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa dichiarazione. <sup>(1)</sup>

4. Al fine del permanere della riduzione della superficie, i soggetti interessati devono annualmente comunicare, entro il termine previsto per la denuncia di variazione, i quantitativi di rifiuti speciali prodotti nell'anno, allegando la documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento/recupero. In

alternativa essi possono presentare apposita dichiarazione sostitutiva di quanto indicato nel periodo precedente. <sup>(1)</sup>

**4 bis** ... comma abrogato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 104 del 18/11/2021

**5.** comma abrogato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 104 del 18/11/2021

I magazzini produttivi di rifiuti urbani, come quelli relativi ai prodotti finiti, sono assoggettati alla TARI in quanto di norma non si effettuano operazioni di lavorazione artigianali e industriali, tantomeno nei magazzini di prodotti finiti, e producono prevalentemente rifiuti urbani.

(1) **comma modificato** con deliberazione di Consiglio Comunale n. 104 del 18/11/2021

(2) **comma inserito** con deliberazione di Consiglio Comunale n. 104 del 18/11/2021

## ART. 12 <sup>(1)</sup>

### AGEVOLAZIONI PER AVVIO A RICICLO DEI RIFIUTI URBANI

1. È fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare a riciclo i propri rifiuti urbani in base a quanto previsto dall'articolo 1, co. 649, secondo periodo, della legge 147 del 2013.

2. Alle utenze non domestiche, che dimostrano di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i propri rifiuti urbani, è applicata una riduzione della quota variabile della TARI commisurata alla quantità di rifiuti avviati a riciclo rapportata ai quantitativi complessivamente prodotti dall'utenza. La riduzione così determinata non può essere, comunque, superiore ai due terzi della quota variabile. La riduzione di cui al comma 2 è riconosciuta su richiesta dell'utente che presenta annualmente al Comune, a pena di decadenza, apposita comunicazione entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

3. La riduzione di cui al comma 2 è riconosciuta su richiesta dell'utente che presenta, annualmente, al Comune, a pena di decadenza, apposita comunicazione entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

4. comma abrogato comma abrogato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 104 del 18/11/2021

5. Per «riciclo» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

6. La quota della tariffa non dovuta è determinata, a consuntivo con compensazione con il dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza, in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani avviati al riciclo in modo autonomo nel corso dell'anno solare.

7. Al fine del calcolo della precedente quota, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 31 gennaio dell'anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al riciclo in modo autonomo o tramite soggetti autorizzati nel corso dell'anno solare ed, in via sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti urbani prodotti nei locali/aree in cui l'attività viene svolta. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del Decreto Legislativo 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti urbani avviati al recupero, in conformità alle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente, nonché verificare presso il soggetto gestore del servizio le quantità di rifiuti conferiti dall'utenza al medesimo. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione o dalle verifiche condotte presso il gestore, tali da comportare una minore quota di abbattimento della tariffa spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata. Resta comunque salva la facoltà per il comune di determinare la quantità complessiva di rifiuti urbani prodotti dall'utenza tenendo conto dei quantitativi registrati di rifiuti urbani conferiti dall'utente, anche su base volumetrica, dal soggetto gestore del servizio.

8. ... comma abrogato comma abrogato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 104 del 18/11/2021

(1) articolo modificato comma abrogato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 104 del 18/11/2021

## ART. 12 Bis <sup>(1)</sup>

### RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani.

2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.

3. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile della tariffa. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 2 anni. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio pubblico, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.

4 Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 30 Giugno dell'anno successivo a quello di competenza della TARIP dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.

5 La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata via PEC al gestore del servizio pubblico entro il termine del 30 Giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 (convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69), con effetto dal 1° Gennaio dell'anno successivo.

6 Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico l'utenza non domestica deve riportare il nominativo del soggetto incaricato, tutte le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'assunzione di un impegno, per il periodo minimo di 2 anni, di avvio al recupero dei rifiuti urbani con soggetti debitamente autorizzati. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali, ovvero al massimo entro il termine di 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali/aree, con decorrenza dall'anno successivo se superato il termine di presentazione della richiesta del 30 giugno.

7 Entro il 28 febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Gestore del servizio pubblico i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.

8 Il Comune/Gestore ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.

9 La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente

regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

10 Il servizio di recupero dei rifiuti prodotti dall'utenza non domestica che decide di conferire al di fuori del servizio pubblico può affidare il servizio anche al gestore del servizio pubblico.

**Note:** (1) articolo inserito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 104 del 18/11/2021

## **ART. 13**

### **COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI**

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani. <sup>(2)</sup>
2. In particolare, il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dal DPR 158/99 e dalle deliberazioni dell'Autorità di regolazione, con particolare riferimento alla Deliberazione ARERA 363/2021 in ragione del periodo temporale di attuazione. <sup>(1)(2)</sup>
4. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, c. 683, della Legge 27/12/2013, n. 147 e sulla base delle deliberazioni dell'Autorità di regolazione. <sup>(1)(2)</sup>
5. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali ai cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. <sup>(1)</sup>
6. A norma dell'art. 1, c. 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il corrispettivo. <sup>(1)</sup>

(1) Comma modificato con deliberazione di C.C. n. 79 del 28/09/2020, vigente dall'1/1/2020

(2) Comma modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 104 del 18/11/2021

## **ART. 14 <sup>(1)</sup>**

### **PIANO FINANZIARIO**

1. La determinazione della tariffa puntuale avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147. Il gestore predispose annualmente il Piano Economico Finanziario "Grezzo" ai sensi delle disposizioni che regolano il Metodo Tariffario sui Rifiuti (MTR) contenuto nella delibera n. 363/2021 ovvero delle successive disposizioni approvate in materia dell'Autorità per la Regolazione dell'Energia, Reti e Ambiente (ARERA) e procede alla trasmissione all'Ente territorialmente competente. <sup>(2)</sup>
2. Il piano economico finanziario deve essere corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati secondo i documenti richiesti dalle citate deliberazioni.
3. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
4. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
5. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva.

- (1) Articolo modificato con deliberazione di C.C. n. 79 del 28/09/2020, vigente dall'1/1/2020  
(2) Comma modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 104 del 18/11/2021

## ART. 15 <sup>(1)</sup>

### ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE

1. La tariffa è articolata per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente regolamento. In base alle norme, della deliberazione ARERA 363/2021/R/RIF del 03 agosto 2021, la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa) e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione (quota variabile), in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

Il Comune, in base all'Art. 6, comma 5.1 dell'Allegato A – deliberazione ARERA 363/2021, può ripartire i costi, tra utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa previgente.

2. Per i Comuni che sono passati a sistemi di tariffazione puntuale, in base all'Art. 17, lettera b) della sopracitata deliberazione ARERA, l'applicazione della metodologia assume rilievo unicamente per la determinazione del valore massimo dei costi da riconoscere alla gestione.

3. Nelle more della revisione del regolamento di cui al D.P.R. 27.04.1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, è possibile prevedere, fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, dell'allegato 1 al citato regolamento, relativi alle tariffe non domestiche, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, nonché non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 relativi alle tariffe domestiche

Note: (1) Articolo modificato con deliberazione di C.C. n. 79 del 28/09/2020, vigente dall'1/1/2020  
e successivamente modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 104 del 18/11/2021

## ART. 16 <sup>(1)</sup>

### COMPONENTI DEI COSTI

Ai fini della determinazione delle entrate di riferimento sono definite le seguenti componentitariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

- a) costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni;
- b) costi d'uso del capitale; intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso;

La determinazione delle componenti tariffarie di cui al precedente comma 1 è effettuata in conformità al nuovo Metodo Tariffario (MTR) per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti, di cui all'*Allegato A* della deliberazione 363/2021/R/RIF del 03 agosto 2021.

(1) Articolo sostituito con deliberazione di C.C. n. 79 del 28/09/2020, vigente dall'1/1/2020  
e successivamente modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 104 del 18/11/2021

## ART. 17

### TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero di occupanti. La formula da utilizzare, prevista dal Dpr 158/99, è la seguente:

$$TFd(n, S) = Quf * S * Ka(n)$$

dove:

TFd(n, S) = quota fissa della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e una superficie pari a S.

n = numero di componenti del nucleo familiare. S = superficie dell'abitazione (mq).

Quf = quota unitaria (€/mq), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente di adattamento (Ka).

$$Quf = Ctuf / \sum n Stot (n) * Ka (n)$$

dove

Ctuf = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche.

Stot (n) = superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare.

Ka (n) = coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è pari al prodotto del costo unitario per quantità di rifiuto prodotto dalla singola utenza secondo la seguente espressione:

$$TVd(n) = Quv * Cu$$

Dove

TVd(n) = quota variabile per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare

Quv = quantità di rifiuti prodotti dalla singola utenza

Cu = costo unitario pari al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche.

Ai fini della quantificazione della parte variabile della Tariffa, per le utenze domestiche che non abbiano provveduto a presentare la dichiarazione prevista dall'art. 32 del presente regolamento o che risultino prive di un contenitore per la raccolta del rifiuto resto indifferenziato dotato di transponder, si farà riferimento ad un quantitativo di rifiuto indifferenziato espresso in volume annuo, rapportato al periodo di occupazione dell'utenza con riferimento all'ultima variazione dei componenti, pari alla produzione media annua per classe di utenza incrementata del 20%.<sup>(1)</sup>

Ai fini della quantificazione della parte variabile della Tariffa, per le utenze domestiche che abbiano provveduto a presentare la dichiarazione prevista dall'art. 32 del presente regolamento e risultino dotate di un contenitore per la raccolta del rifiuto resto indifferenziato dotato di transponder, ma che non presentino alcun conferimento nell'anno, si farà riferimento ad un quantitativo di rifiuto indifferenziato espresso in volume annuo, rapportato al periodo di occupazione dell'utenza con riferimento all'ultima variazione dei componenti, pari alla produzione media annua per classe di utenza. In tale caso l'utente può fornire evidenze oggettive atte a dimostrare la sostenibilità dell'assenza di conferimenti nel corso dell'esercizio.<sup>(2)</sup>

Ai fini della quantificazione della parte variabile della Tariffa, per le utenze domestiche che abbiano provveduto a presentare la dichiarazione prevista dall'art. 32 del presente regolamento e risultino dotate di un contenitore per la raccolta del rifiuto resto indifferenziato dotato di transponder, il cui conferimento annuo risulti inferiore al 20% della produzione media annua per classe di utenza, si farà riferimento ad un quantitativo di rifiuto indifferenziato espresso in volume annuo, rapportato al periodo di occupazione dell'utenza con riferimento all'ultima variazione dei componenti, pari al 20% della produzione media annua per classe di utenza. Tale quantificazione non si applica alle utenze domestiche tenute a disposizione e per le seconde case di cui all'art.24, comma 1.<sup>(2)</sup>

Per le utenze domestiche occupate da nuclei famigliari residenti in condomini, che non siano dotati di contenitore individuale in quanto utilizzanti i contenitori condominiali, la ripartizione della quota

variabile è calcolata tenendo conto della produzione di rifiuti resto indifferenziato del condominio e di un coefficiente Km proporzionale alla produttività per classe di utenza. I coefficienti sono determinati nel piano finanziario. <sup>(2)</sup>

(1) Comma modificato con deliberazione di C.C. n. 15/2018, vigente dall'1/1/2018.

(2) Comma inserito con deliberazione di C.C. n. 15/2018, vigente dall'1/1/2018.

## ART. 18

### DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione della tariffa, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i sei mesi.

2. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati, ai fini della determinazione del numero dei componenti, qualora siano assenti per oltre sei mesi, e se l'assenza sia documentata. A titolo esemplificativo può trattarsi di:

- a. anziano dimorante in casa di riposo;
- b. soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi;
- c. degenze e ricoveri in istituti di cura, comunità di recupero, centri socio educativi, istituti penitenziari per un periodo superiore a sei mesi

Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni.

Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale, per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti e per gli alloggi a disposizione di soggetti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito in relazione alla dimensione dell'alloggio, come di seguito specificato:

1. Fino a 50 mq: 1 persona;
2. Da 51mq a 150 mq: 2 persone;
3. Oltre 150 mq: 3 persone.

3. Per le unità immobiliari ad uso abitativo possedute o detenute da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

4. In sede di prima applicazione, il numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze domestiche viene determinato in base alle risultanze anagrafiche alla data di emissione degli avvisi di pagamento, con conguaglio nel caso di variazioni successivamente verificatesi.

5. I locali pertinenziali alle case di civile abitazione si considerano parte integrante delle stesse. Le cantine, le autorimesse, i depositi e locali similari non pertinenziali si considerano utenze non domestiche. Le rimesse attrezzi agricoli, i depositi agricoli o altri locali per uso agricolo sono sempre considerati utenze non domestiche, anche se posseduti o detenuti da persone fisiche non imprenditori agricoli.

6. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 32, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.

## ART. 19

### TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta a tassazione le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione  $Kc$  di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, secondo la formula prevista dal Decreto, di seguito riportata:

$$TFnd(ap, Sap) = Qapf * Sap(ap) * Kc(ap)$$

dove:

$TFnd(ap, Sap)$  = quota fissa della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva  $ap$  e una superficie pari a  $Sap$ .

$Sap$  = superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva.

$Qapf$  = quota unitaria (€/mq), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie totale dei locali occupati dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente potenziale di produzione ( $Kc$ )

$$Qapf = Ctapf / Stot(ap) * Kc(ap) \text{ dove:}$$

$Ctapf$  = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche.

$Stot(ap)$  = superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva  $ap$ .

$Kc(ap)$  = coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata dal prodotto del costo unitario per la quantità di rifiuti prodotti dalla singola utenza:

$$TVnd = Cu * Quv \text{ Dove:}$$

$TVnd$  = quota variabile della tariffa per utenza domestica

$Cu$  = costo unitario pari al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotto dalle utenze non domestiche

$Quv$  = quantità di rifiuti effettivamente prodotti dall'utenza non domestica

## ART. 20

### CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. I locali e le aree relative alle utenze non domestiche sono classificati in relazione alla loro destinazione d'uso tenuto conto della specificità della realtà socioeconomica del Comune. Tale classificazione è effettuata altresì tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee.

2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie.

3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.

4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi

5. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, l'importo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.

6. In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO.

## **ART. 21**

### **DECORRENZA DELLA OBBLIGAZIONE**

1. L'obbligazione concernente il pagamento della tariffa decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti a tassazione. L'obbligazione è dovuta per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree.
2. L'obbligazione cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro 60 giorni
3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.
4. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso secondo quanto stabilito dal giorno successivo alla cessazione.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del dovuto producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del dovuto, il riconoscimento della differenza è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto.

## **ART. 22**

### **MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, la tariffa corrispettiva è dovuta dai soggetti coinvolti in misura massima del 20 % della tariffa.

## **ART. 23**

### **ZONE NON SERVITE**

1. La tariffa è dovuta per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani eccetto nei casi di riduzione di riduzione dei servizi erogati in accordo con l'utente. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale di igiene urbana, o se al di fuori ma di fatto servite. <sup>(1)</sup>
2. E' fatta salva la facoltà del comune di Abbiategrasso di estendere il regime di privativa ad insediamenti sparsi ubicati fuori dalle zone perimetrate sopra menzionate.
3. Il responsabile delle procedure amministrative relative alle variazioni regolamentari di cui ai precedenti commi dovrà darne comunicazione scritta al servizio tributi entro trenta giorni dalla avvenuta esecutività del relativo atto deliberativo.
4. Il servizio tributi darà cenno scritto di ricevuta entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione.
5. Le variazioni della perimetrazione delle zone in cui viene svolto il servizio si intendono acquisite al presente regolamento.
6. L'ufficio tributi dovrà inoltre comunicare tali variazioni all'ente gestore entro quindici giorni dalla data della comunicazione di ricevuta di cui al comma 5.
7. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 100 metri lineari, nonché le utenze interessate da

forme di raccolta domiciliare o di prossimità.

8. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.

9. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, la tariffa da applicare è ridotto in misura del:

a. 60 % se la distanza dell'utenza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore o 100 metri lineari (calcolati su strada carrozzabile) ma inferiore o uguale a 500 metri lineari;

b. 70% se la distanza dell'utenza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 500 metri lineari (calcolati su strada carrozzabile) ma inferiore o uguale a 1000 metri lineari.

c. 80% se la distanza dell'utenza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore o 1000 metri lineari.

10. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 32 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

1) comma modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 104 del 18/11/2021

## **ART. 24**

### **RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE <sup>(1)</sup>**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa è ridotta, nella quota fissa, nelle seguenti ipotesi:

a. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo: riduzione del 50% (il soggetto dovrà dichiarare che non ha locato né intende locare l'immobile);

b. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero: riduzione del 50%;

2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono da quando si verificano le condizioni per fruirne nei limiti, comunque, dei termini di presentazione della dichiarazione di cui all'art. 32, comma 4; nel caso in cui siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, esse hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il soggetto passivo è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

(1) Articolo modificato con deliberazione di C.C. n. 15 /2018, vigente dall'1/1/2018

## **ART. 25**

### **RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE <sup>(1)</sup>**

1. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 20% della quota fissa e variabile della tariffa, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l'anno successivo in modo continuativo. Ulteriore requisito per ottenere la riduzione è la frequenza di appositi corsi comunali, oltre alla relativa pratica. La richiesta va fatta ogni anno entro il 31 dicembre di ogni anno e ha effetto l'anno successivo. L'utente è tenuto a denunciare, entro 60 giorni, il venir meno delle condizioni che hanno generato l'agevolazione di cui ai commi 1) e 2); in difetto si provvede al recupero dell'importo dovuto dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria oltre agli interessi moratori e a sanzioni.

(1) Articolo modificato con deliberazione di C.C. n.67 del 21/7/2015, vigente dall'1/1/2015.

**ART. 25 – bis**  
**RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE**  
**DELLE UTENZE DOMESTICHE**

È prevista un'agevolazione mediante riduzione della parte variabile della Tariffa a seguito di conferimento delle bottiglie di plastica, tipologia "PET 1" – codice cer, 15 01 02 - provviste di etichetta con codice a barre, della capacità massima di litri 1,5, presso le macchine mangia plastica installate sul territorio comunale, per una quota proporzionale ai risultati collettivi conseguiti dalle utenze in materia di conferimento a raccolta differenziata.

Per ogni bottiglia conferita verrà attribuito 1 ecopunto. L'accumulo degli ecopunti avviene annualmente, inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno, il relativo sconto che ne risulta viene applicato sulla fattura a saldo dell'anno del conferimento.

La determinazione dell'incentivo è effettuata con la seguente formula:

$$I = Is \times (Pi / Pt)$$

Dove:

I = Incentivo al singolo utente

Is = Incentivo stanziato totale

Pi = Punteggio individuale "Ecopunti"

Pt = Sommatoria Punteggio totale "Ecopunti" Abbiategrosso

L'entità dell'agevolazione è determinata annualmente con provvedimento del Comune di Abbiategrosso.

(1) Articolo inserito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 17/06/2024

**ART. 26**  
**RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE**

1. La tariffa per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente è ridotta del 50% sulla quota fissa della tariffa, a condizione che:

- a) l'utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell'anno solare;
- b) le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi. <sup>(1)</sup>

La riduzione tariffaria sopra indicata compete a richiesta dell'interessato e decorre quando si verificano le condizioni per fruirla a prescindere dalla data di presentazione della richiesta; nel caso in cui siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, esse hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il soggetto passivo è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. La stessa cessa, comunque, alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate.

(1) comma modificato con deliberazione di C.C. n. 15/2018, vigente dall'1/1/2018.

**ART. 26 BIS<sup>(1)</sup>**  
**RIDUZIONI A FAVORE DI UTENZE NON DOMESTICHE**  
**CHE REALIZZANO DEVOLUZIONE DELLE ECCEDENZE ALIMENTARI**

A far data dal 1° gennaio 2021 il Comune riconosce riduzioni sulla parte variabile della TARI per le attività non domestiche che effettuano devoluzione delle eccedenze alimentari con finalità sociali, a seguito di rendicontazione delle quantità effettivamente devolute con le modalità di cui alla legge 166/2016, fino alla capienza degli importi dei costi di prevenzione rifiuti (CPR, compresi nei CGG) da definire annualmente con delibera di approvazione del Piano Finanziario. L'importo iscritto nel PEF sarà ripartito tra i soggetti economici che hanno effettuato devoluzione con finalità sociali sulla base dei quantitativi in peso certificati annualmente per un valore di euro 0,10 per ogni chilogrammo

devoluto e nei limiti massimi di un decimo dell'importo complessivo di detti CPR per ciascuna utenza. In caso di incapacienza dei costi di prevenzione rifiuti (CPR) si procederà ad una riduzione proporzionale delle riduzioni. La riduzione così determinata non può essere, comunque, superiore ai due terzi della quota variabile della Tariffa TARI dell'anno di riferimento. La richiesta di riduzione deve essere presentata entro il 31 Gennaio di ogni anno riferita alla quantità effettivamente devoluta nell'anno precedente.

Qualora la riduzione fosse applicabile contestualmente ad altre riduzioni o agevolazioni la medesima opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

(1) articolo inserito con deliberazione di C.C. n. 106 del 30/11/2020, vigente dall'1/1/2021.

## **ART. 27**

### **ALTRE AGEVOLAZIONI <sup>(1)</sup>**

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 660 legge 147/13 la tariffa è ridotta per le seguenti fattispecie:

a) I locali adibiti a civile abitazione, occupati dal nucleo familiare beneficiario del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico, ovvero ai contribuenti con un ISEE non superiore ad euro 10.000; sono assoggettate a tassazione nella misura ridotta pari al 80%.

2. Ai fini dell'ottenimento della presente agevolazione, i soggetti che ne abbiano i requisiti, devono presentare apposita istanza all'ente gestore allegando il certificato ISEE in corso di validità.

3. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione.

4. La copertura del costo delle riduzioni previste dai precedenti commi avviene apposite autorizzazioni di spesa. La relativa copertura è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

(1) Articolo Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 26/04/2023

## **ART. 28**

### **CUMULO DI RIDUZIONI**

1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, il soggetto passivo può fruirne al massimo di due riduzioni, con un massimo del beneficio del 90% della tariffa.

## **ART. 29**

### **FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI**

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 4 dell'art. 27, il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dai precedenti articoli da 22 a 26 resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.

## **ART. 30**

### **TARIFFA GIORNALIERA**

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il

tributo giornaliero. <sup>(2)</sup>

2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale corrispettiva maggiorata del 50%. È facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale corrispettiva.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche (*o del relativo canone*) e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del Decreto Legislativo 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
7. Alla tariffa giornaliera si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni della tariffa annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza è tenuto a comunicare al Soggetto Gestore e all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate. Il gestore, sulla base delle informazioni ricevute, provvederà all'emissione della fattura e al conseguente incasso.
9. Alle utenze mercatali che, approfittando della temporanea assenza dei titolari occupano occasionalmente, in sostituzione di questi, lo spazio lasciato libero - c.d. spuntisti -, si applica una tariffa forfetaria giornaliera da definirsi nell'ambito del Piano Finanziario. <sup>(1)</sup>
10. La tariffa di cui al comma 9 si applica anche alle occupazioni, non superiori a 15 giorni continuativi, di ambulanti non strettamente riconducibili agli espositori dei mercati tradizionali, di spuntisti che ottengono autorizzazione al di fuori degli spazi dei mercati, di venditori di mercati allestiti in occasione di fiere ed eventi nonché di giostrai, ivi incluse le attività complementari di somministrazione di alimenti e bevande e dolci. <sup>(1)</sup>

(1) Comma aggiunto con deliberazione di C.C. n.67 del 21/7/2015, vigente dall'1/1/2015.

(2) Comma modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 104 del 18/11/2021

## **ART. 31**

### **RISCOSSIONE**

Il soggetto Gestore provvede, ai fini della riscossione della tariffa, con tempi e modalità indicate nel Piano Finanziario. <sup>(1)</sup>

1. Il soggetto Gestore provvede, ai fini della riscossione della tariffa, con tempi e modalità indicate nel Piano Finanziario. La richiesta di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000 e dalla deliberazione ARERA 444/2019 e dalla deliberazione ARERA 15/2022, tenuto conto dei termini di entrata in vigore. Può essere inviata anche per posta semplice, raccomandata AR o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC. <sup>(2)</sup>
2. Il soggetto Gestore nell'applicazione della tariffa corrispettiva garantisce all'utente la più ampia gamma di modalità di pagamento e mette a disposizione dell'utente i seguenti mezzi di pagamento:
  - versamento presso gli sportelli postali;
  - versamento tramite sportello bancario/bancomat abilitati;
  - domiciliazione bancaria o postale;
  - carte di credito;
  - assegni circolari o bancari <sup>(3)</sup>
3. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del dovuto, potranno essere conteggiate nella fatturazione relativa all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo. <sup>(3)</sup>

4. L'Ente Gestore provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni.

- (1) Comma modificato con deliberazione di C.C. n. 15/2018, vigente dall'1/1/2018;
- (2) Comma modificato con deliberazione di C.C. n. 79 del 28/09/2020,
- (3) comma modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 26/04/2023

## **ART 31-BIS**

### **DILAZIONI DI PAGAMENTO <sup>(1)</sup>**

È garantita, a richiesta del contribuente, la possibilità di ulteriore dilazione dell'avviso di pagamento, alle seguenti condizioni:

- a) l'ulteriore dilazione è concessa agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico, ovvero ai contribuenti con un ISEE non superiore ad euro 15.000;
- b) l'ulteriore dilazione è concessa ai contribuenti che registrano, a parità di presupposto imponibile, un incremento della TARI superiore del 30% rispetto all'importo medio pagato nei due (2) anni antecedenti a quello di riferimento.
- c) l'importo di ogni singola ulteriore rata non può essere inferiore a 100 euro;
- d) la richiesta di ulteriore dilazione deve essere presentata non oltre dieci (10) giorni antecedenti la scadenza dell'importo che si intende dilazionare;
- e) la scadenza delle ulteriori rate non può superare la scadenza ordinaria successiva;
- f) sull'importo soggetto ad ulteriore dilazione sono applicati gli interessi legali vigenti durante il periodo di dilazione;
- g) in caso di mancato pagamento delle ulteriori rate, il contribuente si intende decaduto dal beneficio della ulteriore dilazione, fermo restando che, perdurando l'omesso versamento della TARI, ai fini della notifica dell'atto di accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160, la data cui riferire l'omesso versamento, ai fini del calcolo degli interessi moratori di cui all'articolo 1, comma 165, legge 27 dicembre 2006, n. 296, rimane la data di scadenza ordinaria deliberata dal Comune.

- (1) articolo inserito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 26/04/2023

## **ART. 32**

### **DICHIARAZIONE**

1. I soggetti passivi e i soggetti responsabili della tariffa devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione della tariffa corrispettiva e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. La dichiarazione di inizio del possesso o della detenzione assume anche valore di attivazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15/2022. <sup>(4)</sup>

2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.

3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro sessanta giorni dall'inizio dell'occupazione o detenzione. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo PEC, allegando fotocopia dei documenti richiesti dal gestore. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del gestore nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale nel caso di invio postale o alla data di consegna in caso di invio per PEC. <sup>(1)</sup>

4. Ai fini dell'applicazione della tariffa corrispettiva, la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare dell'importo da pagare. In quest'ultimo caso il soggetto passivo è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro i sessanta giorni successivi a quello nel quale sono verificate le modificazioni. <sup>(1)</sup>

5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

#### **Utenze domestiche**

- Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- Generalità del soggetto denunciante se diverso dal soggetto passivo, con indicazione della qualifica;
- Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- Numero degli occupanti i locali;
- Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
- Eventuali altri documenti richiesti dal gestore. <sup>(2)</sup>

#### **Utenze non domestiche**

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali. <sup>(3)</sup>
- f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
- h. Eventuali altri documenti richiesti dal gestore. <sup>(2)</sup>

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invia per PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

6. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il soggetto passivo ha diritto all'abbuono o al rimborso della tariffa relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine previsto, la tariffa non è dovuta se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il dovuto è stato pagato dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

7. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro 90 giorni dal decesso o comunque entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo se più favorevole. <sup>(1)(4)</sup>

8. In sede di prima applicazione della tariffa, ai fini dichiarativi, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU o della TARES eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tariffa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di appositerichieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.

(1) Comma modificato con deliberazione di C.C. n. 15/2018, vigente dall'1/1/2018.

(2) Lettera aggiunta con deliberazione di C.C. n. 15/2018, vigente dall'1/1/2018.

(3) Comma modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 104 del 18/11/2021

(4) Comma Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 26/04/2023

## **ART. 33 RIMBORSI <sup>(1)</sup>**

1. L'utente può presentare al Gestore, una richiesta di rettifica degli importi pretesi mediante specifica modulistica disponibile presso i punti di contatto con l'utenza o scaricabile dal sito web del Gestore, secondo le modalità previste dagli articoli 17 e 18 del TQRIF.
2. Qualora le verifiche eseguite a seguito della richiesta scritta di rettifica evidenzino un credito a favore dell'utente, il gestore procede ad accreditare l'importo erroneamente addebitato senza ulteriori richieste da parte dell'utente, attraverso:
  - detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;
  - rimessa diretta
3. Resta salva la facoltà del gestore di accreditare l'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile nel caso in cui tale importo sia inferiore a cinquanta (50) euro.
4. Nei casi di errori e di duplicazioni ovvero di eccedenza dell'importo dovuto dall'utente rispetto a quanto definitivamente accertato l'Ente Gestore dispone il conguaglio o il rimborso, in ogni caso, non oltre 120 giorni lavorativi dalla richiesta.
5. Sulle somme da rimborsare dovrà essere corrisposto l'interesse moratorio ai sensi dell'art.1224 del C.C.

(5) Articolo Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 26/04/2023

## **ART. 34**

### **FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

## **ART.35**

### **VERIFICHE ED ACCERTAMENTI**

1. Il Soggetto gestore svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo sui versamenti. A tal fine può:
    - a. inviare al soggetto passivo questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
    - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
    - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili a tassazione, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione dell'utente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente gestore procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Soggetto Gestore ha facoltà di avvalersi:
      - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
      - del proprio personale dipendente, previamente autorizzato dal Comune;
      - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.
- Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
- d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi e al soggetto gestore, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

3. Ai fini dell'attività di accertamento per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, si può considerare come superficie assoggettabile a tariffa l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.

Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, viene data comunicazione agli utenti interessati, con invito contestuale a restituire, entro 30 giorni dal ricevimento copia della lettera sottoscritta per adesione o per accettazione da parte dell'utente stesso.

4. Nel caso in cui l'utente ritenga opportuno fare presenti eventuali elementi di discordanza nell'accertamento compiuto può, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, presentare presso il soggetto gestore del servizio, ovvero inviare lettera raccomandata con avviso di ricevimento, fornendo le precisazioni dirette a contestare l'accertamento. Quest'ultime, ove ritenute fondate, comportano l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata.

5. Decorso il termine dei trenta giorni assegnati, ed in assenza o accertata infondatezza di eventuali precisazioni dell'utenza, il soggetto gestore del servizio provvede al compimento degli atti necessari al recupero della tariffa non versata, nel rispetto della legislazione vigente, e dei relativi interessi moratori ai sensi degli artt. 1224 e 1284 del C.C.

In caso di omessa e/o infedele denuncia, nonché in caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento, si applicano le sanzioni amministrative ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000. A tal fine l'ente gestore segnala al Comune la violazione commessa onde consentire l'adozione del provvedimento di irrogazione della sanzione da parte dell'organo competente. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

## **ART. 36**

### **TASSE, IMPOSTE E ADDIZIONALI**

1. Eventuali tasse, imposte o addizionali, presenti e future, definite dallo stato, da regioni o da enti competenti, attinenti al servizio di gestione del ciclo dei rifiuti, sono a carico dei soggetti destinatari del servizio.
2. La tariffa applicata è soggetta ad IVA.

## **ART. 37**

### **INTERESSI DI MORA E SPESE DI RISCOSSIONE COATTIVA**

1. In caso di pagamento oltre la scadenza vengono applicati gli interessi di mora previsti dall'art. 1224 del codice civile.
2. Le spese amministrative e di spedizione sostenute per le azioni di recupero del credito sono imputate a totale carico del debitore. <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> Articolo modificato con deliberazione di C.C. n. 15/2018, vigente dall'1/1/2018.

**ART. 38**  
**IMPORTI MINIMI**

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tariffa, interessi e sanzioni è inferiore ad € 16,53, con riferimento ad ogni periodo di tassazione, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento.

**ART. 39**  
**TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003.

**ART. 40**  
**NORMA DI RINVIO**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti

**ART. 41**  
**ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI**

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2014.
2. Alla data di entrata in vigore della tariffa disciplinata dal presente regolamento, a norma dell'art. 1, comma 704, della L. 147/2013 è soppressa l'applicazione della TARES. Rimane comunque ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.

Allegato 1 <sup>(1)</sup>

TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>
01	MUSEI, BIBLIOTECHE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO
02	CINEMATOGRAFI E TEATRI
03	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRET
04	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTISPORTIVI
05	STABILIMENTI BALNEARI
06	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI
07	ALBERGHI CON RISTORANTE
08	ALBERGHI SENZA RISTORANTE
09	CASE DI CURA E RIPOSO
10	OSPEDALI
11	UFFICI E AGENZIE (2)
12	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI (2)
13	NEGOZI ABBIGL., CALZ., LIBR., CART., FERR., E ALTRI B
14	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE
15	NEG.PART. QUALI FILAT., TENDE, TESS., TAPP., CAPP.
16	BANCHI DI MERCATO GENERI NON ALIMENTARI
17	ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, B
18	ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAMI IDRAULICO
19	CARROZZERIA, AUTOFICCINA, ELETTRAUTO
20	ATTIVITA INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE
21	ATTIVITA ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI
22	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB
23	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE
24	BAR, CAFFE', PASTICCERIA
25	NEGOZI, PANE E PASTA, MACELL., SALUMI, FORM.
26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE
27	ORTOFRUTTA, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO
28	IPERMERCATI DI GENERI MISTI
29	BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI
30	DISCOTECHE, NIGHT CLUB SALE GIOCO
31	COMMERCIO ALL'INGROSSO DI BENI DUREVOLI
32	COMMERCIO ALL'INGROSSO DI BENI NON DUREVOLI
33	CENTRI SPORTIVI (ES. PALESTRE, SCUOLE DI DANZA)
34	UFFICI CON DEPOSITI E MAGAZZINI >30%
35	RISTORANTI, TRATTORIE, ECC. CON DEPOSITI >30%
36	BAR, CAFFE', PASTICCERIE CON LABORATORIO > 20%
37	FARMACIE CON DEPOSITO E MAGAZZINO >30%
38	SCUOLE
39	SUPERMERCATI DI GENERI MISTI
40	PESCHERIE
41	FIORISTI CON DEPOSITO > 80%
42	PIZZA AL TAGLIO
43	ALLEVAMENTI ITTICI

(1) allegato modificato con deliberazione di C.C. n. 67 del 21/7/2015, vigente dall'1/1/2015.

(2) descrizione codice modificato con deliberazione di C.C. n. 79 del 28/09/2020, vigente dall'1/1/2020